

Protocollo di intesa
tra Università luav di Venezia
e Gallerie dell'Accademia di Venezia

Tra

l'Università luav di Venezia, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alberto Ferlenga, domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del 21 luglio 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2021

e

Gallerie dell'Accademia di Venezia, di seguito denominato Gallerie, codice fiscale 94089130275 e con sede in Venezia, rappresentato dal direttore Giulio Manieri Elia, domiciliato per la sua carica in Venezia presso Gallerie dell'Accademia di Venezia, Dorsoduro, 1050 - 30123 Venezia e legittimato alla firma del presente atto

luav e Gallerie vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte".

PREMESSO CHE:

- luav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, della Moda, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica in tali settori, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- Le Gallerie, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto: "si relazionano con il territorio, i portatori di interesse rilevante, i mass media, nonché con i vari ambiti della cultura quali, a titolo esemplificativo, l'arte contemporanea, la musica, la moda, il design e con i settori produttivi, curando altresì le relazioni con enti pubblici e privati. A tal fine il Museo può stipulare accordi, convenzioni, protocolli d'intesa, atti e contratti con soggetti pubblici e privati", pertanto le Gallerie intendono raggiungere un pubblico sempre più ampio e variegato e si pongono come obiettivo quello di stringere legami sempre più stretti con il territorio e con il suo tessuto socio-culturale;
- Gallerie sono spazi espositivi e culturali, il cui obiettivo è condividere con il pubblico internazionale e veneziano la conoscenza e l'amore per l'arte;
- Gallerie intendono sviluppare il rapporto con le istituzioni universitarie veneziane nei campi specifici del loro reciproco interesse ed in particolare attraverso il coinvolgimento di studenti e docenti;
- luav e Gallerie sono interessati a condividere iniziative di divulgazione, ricerca, comunicazione, formazione, promozione nel campo dell'Arte, dell'Architettura, della Moda, del Design, del Teatro;
- luav e Gallerie dispongono di competenze specifiche in materia di esposizione, curatela, studio, di temi ed eventi relativi al campo delle Arti.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO PARTE INTEGRANTEE SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1 – finalità

1. luav e Gallerie riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare, promuovere, divulgare, eventi comunicativi e ricerche sulle tematiche delle arti, della museologia e museografia contemporanea, della fruizione digitale della cultura

articolo 2 – forme di collaborazione

1. Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- progetti di ricerca congiunti
- organizzazione di conferenze, incontri internazionali e seminari

- possibilità di utilizzo di attrezzature di ricerca e di accesso alle strutture di ciascuna istituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalle parti
- collaborazioni per tesi di laurea, di dottorato e di specializzazione nel campo del rilievo e del restauro
- collaborazioni per tesi di laurea, di dottorato e di specializzazione nel campo della progettazione museale
- promozione delle attività espositive e formative nei rispettivi ambiti
- coinvolgimento di studenti e docenti nelle attività di divulgazione
- altre attività concordate congiuntamente

articolo 3 – impegni e aspetti economici

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo. Qualsiasi assunzione di spesa è subordinata all'attuazione di specifiche convenzioni di cui al punto 2.
2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo, ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

articolo 4 – assicurazione

1. I partecipanti alle attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo dovranno essere assicurati nell'esercizio delle attività di cui sopra, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi sollevando la Parte ospitante da ogni eventuale responsabilità.
2. I partecipanti dovranno altresì avere idonea copertura assicurativa relativa alle spese sanitarie e di ospedalizzazione secondo le regole del Paese ospitante. Per specifiche esigenze relative alla copertura assicurativa potranno essere stipulati accordi integrativi.

articolo 5 – soggetti responsabili

- 1 Gallerie individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo la dott.ssa Maria Teresa Dal Bò
luav individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo la prof.ssa Alessandra Vaccari

È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

articolo 6 – riservatezza

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.
2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.
3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

articolo 7 – proprietà intellettuale e pubblicazioni

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare.
2. Ciò premesso, la produzione, pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito del presente Protocollo, avverranno in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

Le Parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi italiane, circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento. Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti nelle specifiche convenzioni attuative tra le Parti.

3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo di intesa ed alle eventuali convenzioni attuative di cui all'art. 3.

articolo 8 – uso del materiale promozionale e dei loghi

Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

articolo 9 – Riservatezza e rapporti con i media

I partner si impegnano a pretendere dai propri dipendenti e collaboratori la segretezza verso terzi non autorizzati in relazione a informazioni di cui siano venuti a conoscenza e che presentino caratteristiche di riservatezza.

I partner potranno, di comune accordo, dare risalto alla presente convenzione ed alla collaborazione da essa disciplinata secondo modalità che verranno convenute e che prevederanno la partecipazione dei rappresentanti dei partner come, ad esempio, conferenze stampa e materiali di comunicazione.

articolo 10 – pari opportunità

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

articolo 11 – durata

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

articolo 12 – controversie

Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

articolo 13 – privacy

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa.

articolo 14 – registrazione

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € 32,00 (€ trentadue,00), è assolta totalmente da luav in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999

articolo 15 – annotazioni

Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra luav e Gallerie.

Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

articolo 16 – uffici di riferimento

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Gallerie dell'Accademia di Venezia

Università luav di Venezia

Dorsoduro, 1050

Servizio di Staff del rettore

30123 Venezia

Tolentini 191 – S. Croce I - 30135 Venezia

tel +39 041 5222247

Tel.: +39 041 2571750

Email: ga-ave@beniculturali.it

Email: rettorato@iuav.it

Il presente Protocollo d'intesa è redatto in una copia originale e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90, da:

Gallerie dell'Accademia di Venezia

Università Iuav di Venezia

Il Direttore

Il rettore

Giulio Manieri Elia

Alberto Ferlenga